

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 20/2008.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 febbraio 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Genova è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 1995 al 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1995 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1995 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Genova l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2008.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESE-
GUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTO-
RITÀ PORTUALE DI GENOVA, PER GLI ESERCIZI DAL
1995 AL 2005

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro normativo di riferimento	»	14
2. Organi	»	16
3. Personale	»	21
4. Consulenze	»	28
5. Programmazione e pianificazione	»	31
6. Attività istituzionale	»	36
7. Gestione finanziaria e patrimoniale	»	52
8. Considerazioni conclusive	»	85

PAGINA BIANCA

Premessa

Il porto di Genova, fino all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è stato gestito dal Consorzio autonomo del porto di Genova previsto dall'art. 3 del T.U. n.801 del 1936.

Gli organi di amministrazione del Consorzio, definito Organizzazione portuale dall'art. 2 della citata legge n.84/1994, sono cessati dalle loro funzioni nel mese di luglio 1995, in seguito alla nomina del Commissario disposta dal Ministero vigilante ai sensi dell'art. 20, comma 3, della stessa legge.

La gestione commissariale è cessata nei primi mesi del 1996, in seguito alla costituzione degli organi ordinari di governo dell'Autorità portuale.

La Corte dei conti ha riferito sulla gestione finanziaria del Consorzio autonomo del porto di Genova fino all'esercizio 1994, il cui referto è stato pubblicato in "Atti Parlamentari", XIII Legislatura, Doc. XV, n.7.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Genova relativa agli esercizi dal 1995 al 2005, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

1-Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo, costituito dalla citata legge fondamentale n.84/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, comprende anche una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1° agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'articolo 17-bis del decreto-legge n.223/2006, convertito nella legge 248/2006, tale restrizione non trova applicazione neanche per gli esercizi 2006 e 2007, se non nel limite, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Inoltre, l'art. 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge 3 agosto 2007,

n. 127, conferisce al Governo la delega per l'adozione di un regolamento per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Il contenuto e la portata delle citate disposizioni saranno illustrati nei successivi referti.

Vanno, altresì, segnalati:

- a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996¹, con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali;
- b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n. 585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino;
- c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

Al riguardo, va menzionato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, che riguarda la gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi che approdano in via ordinaria nel porto.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code).

Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessate, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficaci per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi. In materia di sicurezza, va inoltre segnalato il recente decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/65/CE "relativa al miglioramento della sicurezza nei porti".

¹ Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

2-Organi

Sono organi istituzionali dell'Autorità portuale (art. 7 legge 84/94):

- a) il Presidente;
- b) il Comitato portuale;
- c) il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa);
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

I componenti degli organi di governo e di controllo delle Autorità portuali, esclusi i componenti di diritto del Comitato portuale, durano in carica quattro anni.

Il Presidente

Il primo Presidente dell'Autorità portuale di Genova è stato nominato con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1995.

L'attuale Presidente è stato nominato con decreto del Ministro dei trasporti in data 6 febbraio 2004.

Per quanto attiene ai criteri seguiti per la determinazione del trattamento economico del Presidente dell'Autorità portuale di Genova, va evidenziato che, fino all'applicazione del decreto ministeriale del 31 marzo 2003, sono stati applicati i criteri previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 1997, che, in attesa dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge n.84/1994, commisurava tale trattamento a quello stabilito per il Segretario generale maggiorato del 30%.

L'indennità di carica corrisposta al Presidente pro-tempore negli anni 2002 e 2003, come emerge dalla nota n. 886, in data 17 gennaio 2008, dell'Autorità portuale, è ammontata, rispettivamente, ad euro 223.324,56 e ad euro 230.192,28.

L'indennità annua lorda attribuita in via provvisoria al Presidente nominato nel 2004 ammontava ad euro 173.985,03. Tale compenso è stato rideterminato, con effetto retroattivo, per adeguarlo ai successivi aumenti retributivi del personale dirigente dello Stato, portandolo all'importo annuo lordo di euro 198.812,6, al netto della riduzione del 10% prevista dall'articolo unico, comma 58, della legge n.266/2005.

In sede di applicazione dei criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale del 31